



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 480 / 2022

DEL 15/12/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO (PARCHI, GIARDINI, PRATI STABILI) - LOTTO 1 - CIG 913613511C - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA CONTENUTA NEL QUINTO D'OBBLICO - DITTA VANONI GIARDINAGGIO SNC DI BODIO LOMNAGO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

RICHIAMATE

- la deliberazione G.C. n. 21/2022 del 15/02/2022 con la quale è stato approvato il progetto generale di manutenzione delle aree a verde pubblico diviso in n. 5 lotti funzionali - biennio 2022-2023 - che prevede diversi interventi (taglio, sfalcio, decespugliamento, alcune potature inserite nei lotti 1, 2 e 3, diserbi e trattamenti fitosanitari vari etc.) per un importo globale, del biennio 2022- 2023 di € 260.000,00 compresa IVA (di cui € 110.000,00 con esigibilità anno 2022 ed € 150.000,00 con esigibilità anno 2023);

- la determinazione n. 125/2022 del 15/04/2022 con la quale si procedeva all'affidamento della manutenzione delle aree a verde pubblico (parchi, giardini, prati stabili) - lotto 1 - biennio 2022/2023 - CIG 913613511C alla ditta VANONI GIARDINAGGIO SNC con sede a Bodio Lomnago in Via delle Vigne, 1, (Partita IVA 03032780128) che ha offerto un ribasso del 7,25% sull'elenco dei prezzi unitari, come si evince da report procedura Sintel ID 152010199 in data 28/03/2022;

CONSIDERATO che in fase di esecuzione dell'appalto di servizi sono state implementate le aree a verde pubblico da mantenere, ambiti derivati dalla conclusione di realizzazione di opere pubbliche quali parchi e giardini e/o presa in carico di opere di urbanizzazione eseguite da privati talchè il patrimonio a verde comunale si è incrementato;

DATO ATTO che il servizio della manutenzione ordinaria, periodica e puntuale del verde pubblico, soprattutto negli ambiti di parchi gioco utilizzati

dall'infanzia, ambiti stradali e parcheggi pubblici, diventa importante e fondamentale per garantirne la sicurezza, il decoro la fruibilità e la funzionalità dei vari ambiti;

CONSIDERATO che la spesa per l'esecuzione del servizio manutentivo del verde pubblico ha trovato copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022-2024 al capitolo di spesa 10309021035, per € 40.260,00, iva ed oneri compresi, esigibilità 2022 (imp. 462/2022) e per € 57.340,00, iva ed oneri compresi, esigibilità 2023 (imp. 35/2023);

ATTESO che per l'anno 2022, in virtù delle nuove aree anticipatamente aggiunte e previste a regime solo nel 2023 è necessario impegnare l'importo di € 14.000,00 oltre IVA per complessivi € 17.080,00;

DATO ATTO che si ritiene sufficiente un'estensione contrattuale entro i limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs n. 50/2016 in forza del quale *“qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, (l'Amministrazione) può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”*

RILEVATO che, trattandosi di servizio continuativo da svolgersi in economia fino alla concorrenza dell'importo di contratto e per stati di avanzamento, il criterio adottato in fase di richiesta d'offerta dello stesso è quello del ribasso percentuale sull'elenco prezzi allegato al Piano per i trattamenti fitosanitari ed in mancanza al prezzario di Assoverde come previsto dal capitolato speciale d'appalto;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa appaltatrice;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n°09/2022 del 01/06/2022, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 6 del 08/02/2022 all'oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di autorizzare l'incremento dell'affidamento della manutenzione delle aree a verde pubblico (parchi, giardini, prati stabili) – lotto 1 – per l'anno 2022, contenuto entro il quinto, dell'importo contrattuale originario di € 80.000,00 al netto dell'iva, consentendo l'estensione del contratto per il servizio in oggetto nella misura di € 14.000,00 oltre IVA per complessivi € 17.080,00;

di esercitare il diritto potestativo di aumento del “quinto d'obbligo” nei confronti della ditta VANONI GIARDINAGGIO SNC con sede a Bodio Lomnago in Via delle Vigne, 1, (Partita IVA 03032780128) per l'esecuzione di quanto affidato con determinazione n. 125/2022, la quale, pertanto, non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016;

di dare atto che il maggiore importo deriva dalla necessità di mantenere aree a verde pubblico in ambiti derivati dalla conclusione di realizzazione di opere pubbliche quali parchi e giardini e/o presa in carico di opere di urbanizzazione eseguite da privati;

di impegnare l'importo di complessivi € 17.080,00 compresa iva che trova copertura nel Bilancio di previsione 2022-2024 al capitolo di spesa 10309021035;

di dare atto che l'impresa VANONI GIARDINAGGIO SNC è in regola con il regime contributivo come emerge dal DURC allegato;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): 913613511C.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 15/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)